

Proposte di emendamenti al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) avanzate dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

Versione: 11 luglio 2011

Emendamento articolo 18, comma 22

1. il comma 22 dell'articolo 18 è soppresso

Motivazione:

Relativamente alle minorazioni civili e relative prestazioni assistenziali, negli ultimi anni si sono progressivamente trasferite all'INPS sempre maggiori competenze, attribuendo, via via, all'Istituto la funzione di verifica di tutti i verbali di accertamento precedentemente affidata al Ministero del Tesoro, la funzione erogazione delle provvidenze economiche, la funzione di controllo dei requisiti soggettivi per le medesime provvidenze (quindi la sostanziale concessione delle stesse), la legittimazione passiva e la presenza in giudizio, i controlli a campione e/o finalizzati a piani straordinari di verifica.

Il comma introdotto dal decreto opera non tanto in direzione di una unificazione, quanto piuttosto di un accentramento di tutte le competenze in capo a INPS, anche quelle di prima valutazione delle situazioni invalidanti ora attribuite chiaramente alle regioni.

Giova rammentare che la suddivisione di competenze fra Regioni, Stato ed INPS, delineata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art. 129 e 130), è intesa a garanzia dell'intero comparto e a tutela del Cittadino.

L'ulteriore concentrazione delle competenze residue in capo a INPS, comporta la perdita della reale funzione di verifica (INPS effettuerebbe le verifiche sui verbali emessi dallo stesso Istituto in un evidente conflitto di interessi) e la perdita della, almeno iniziale, garanzia di terzietà per il Cittadino.

Va anche evidenziato che il comma trasferisce alla esclusiva valutazione dell'INPS anche la condizione di disabilità ai sensi della Legge 68/1999 (collocamento al lavoro) che comporta competenze, professionalità e lavoro di rete interna ai servizi pubblici, attualmente non ravvisabili nella struttura di INPS.

Se ne chiede pertanto la soppressione.

Emendamenti articolo 19, comma 11

1. Dopo il periodo *“la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe.”* è aggiunta la seguente frase: *“L’azione di sostegno rimane attribuita ai docenti in organico di sostegno.”*
2. L’ultima periodo del comma 11 è soppresso

Motivazione

Il primo emendamento è teso a rafforzare la condivisibile espressione di principio espressa dal decreto: l’azione didattica e di integrazione è una funzione non delegabile agli insegnanti di sostegno, ma è propria dell’intera comunità scolastica. Purtroppo, onde evitare fraintendimenti e letture riduzionistiche del provvedimento, mirate solo al contenimento della spesa, è opportuno distinguere e sottolineare le mantenute funzioni degli insegnanti di sostegno.

Il secondo emendamento sana un evidente errore. La norma, infatti, è del tutto incomprensibile in quanto, senza tener conto delle commissioni di accertamento dell’handicap ai fini scolastici di cui al DPCM n. 185/06, confonde le commissioni di accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 legge n. 104/92) con le unità multidisciplinari della ASL che redigono la Diagnosi Funzionale (di cui all’art. 3 comma 2 del DPR del 24/02/1994) e con il gruppo di lavoro che valuta la diagnosi funzionale per la formulazione del PEI (di cui all’art. 12 comma 5 legge n. 104/92).

Inoltre risulta errata l’affermazione che sia la diagnosi funzionale, redatta dalla sola ASL, a preconstituire il diritto alla nomina di insegnanti di sostegno, dal momento che invece tale diritto risulta dalla valutazione collegiale che confluisce nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), come espressamente indicato dalla legge n. 122/10 all’art. 10 comma 5.

Inoltre l’intero iter previsto dal DPCM n. 185/06 risulta ormai più che soddisfacente ai fini dell’accertamento dell’handicap ai fini scolastici.

Emendamento all'articolo 20

1. Dopo il comma 17 è inserito il seguente: *“18. In considerazione dello stato di bisogno dei cittadini in condizione di rischio di emarginazione sociale di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, è stabilita una aliquota percentuale del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'art. 1 comma 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di poter garantire l'erogazione delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.”*

Motivazione

La significativa e continua riduzione che ha investito il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali negli ultimi anni, ha comportato forte diminuzione delle prestazioni sociali in generale ed in particolare a favore delle persone anziane e con disabilità, con ciò che questo già comporta in termini di sovraccarico per le famiglie e per i singoli.

Il divario territoriale di tale grave disagio è tanto notevole da suggerire, ai fini di garantire i principi di solidarietà e di coesione sociale richiamati anche dall'articolo 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il ricorso ad una parte vincolata del fondo perequativo previsto proprio da quella norma.

Emendamento all'articolo 20, comma 2

1. All'articolo 20, comma 2, la lettera *“i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;”* è soppressa

Motivazione

L'articolo 3, comma 7, della legge 26 febbraio 1982 n. 51 afferma che i comuni devono chiedere ai Cittadini che ricorrono servizi a domanda individuale di contribuire al loro costo. I servizi a domanda individuale sono elencati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983, che li definisce e li elenca. Tra questi, solo a titolo di esempio: le case di riposo e di ricovero; gli asili nido, i convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; le colonie e soggiorni stagionali; i corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport; gli impianti sportivi; le mense.

Si tratta quindi di servizi a fortissimo impatto sociale, su cui gli enti locali e le regioni hanno operato scelte diverse in termini di partecipazione alla spesa da parte dei Cittadini.

La lettera di cui si chiede la soppressione, rischia di produrre un effetto deleterio sulle politiche sociali delle regioni, già duramente provate dagli scarsissimi trasferimenti degli ultimi anni, e soprattutto sui Cittadini che devono rivolgersi ai servizi pubblici per supporto e assistenza.

Il parametro adottato attribuisce maggiore virtuosità alle Regioni che garantiscono meno servizi ai Cittadini, o che richiedono una maggiore partecipazione alla spesa, distorcendo le intenzioni del provvedimento.

Emendamento all'articolo 27, comma 1

1. al comma 1 dopo le parole *“in funzione di questi obiettivi”* è aggiunta la frase *“, tenendo anche conto della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio d'Europa, del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.”*
2. al termine del comma 2 aggiunge il seguente periodo. *“Le condizioni di esclusione di cui alla lettera a) e b) del presente comma, non rilevano nel caso di persone con disabilità accertata e comunque nel caso di persone vittime di discriminazione ai sensi della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio d'Europa del 27 novembre 2000, con sentenza passata in giudicato. Per i soggetti di cui al precedente periodo, le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a prescindere dall'età.”*

Motivazioni

Entrambi gli emendamenti proposti intendono rafforzare quanto disposto dall'articolo 27 a favore dell'autoimprenditorialità non solo giovani, estendo le agevolazioni a persone potenzialmente discriminate o emarginate dal mondo del lavoro.

In particolare di l'esplicito richiamo alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio d'Europa del 27 novembre 2000, intende ribadire l'impegno dell'Italia al contrasto di ogni forma di discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, come numerose indicazioni europee richiedono (non ultima la Strategia di Lisbona).

Nell'immediato il richiamo di principio si concretizza in agevolazioni di ancor maggior rilievo per le persone con disabilità e per le vittime di discriminazioni; per entrambi vengono previste deroghe alle più stringenti condizioni imposte alla generalità dei potenziali beneficiari.

Le eccezioni sono particolarmente significative rispetto all'età e allo svolgimento di precedenti attività della stessa natura dalle quali, proprio in ragione di atti discriminatori ancorché non sanzionati, le persone possono essere state escluse o, in ragione di particolarissimi motivi di contesto o di salute, non essere più in grado di sostenere.

Emendamento all'articolo 29

1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente “*3 bis – Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, definisce con proprio decreto le competenze e gli obblighi dei soggetti di cui ai commi precedenti in materia di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, tenuto conto:*
 - a) *della necessità garantire alle persone con disabilità pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro;*
 - b) *della necessità per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 di accedere alla consultazione delle liste delle scoperture in collaborazione con i servizi per l'impiego territorialmente competenti;*
 - c) *della necessità per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 di accedere alla consultazione dei dati relativi delle imprese obbligate di cui all'art. 3 legge 12 marzo 1999, n. 68 con la possibilità di verificare la tipologia di mansione e al contempo l'accompagnamento dei candidati anche fuori dalla provincia di competenza;*
 - d) *della necessità per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 di accedere alla consultazione alle liste di collocamento mirato anche fuori dalla provincia di competenza ;*
 - e) *della necessità di garantire ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 l'opportunità di proporre convenzioni di cui all'art. 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ai servizi per l'impiego.*

2. Al comma 3, le parole “*e del Fondo monetario internazionale.*” sono sostituite dalle seguenti “*, del Fondo monetario internazionale, e dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), operante presso il Dipartimento per Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*”

Motivazioni

Il primo emendamento, interpretando l'intero articolo quale opportunità favorevole di incontro fra la domanda e l'offerta in ambito di mercato del lavoro e di ampliamento della platea dei potenziali attori coinvolti nel collocamento, intende estendere efficacemente tale nuova opportunità anche al collocamento mirato della persone con disabilità (ex legge 68/1999), introducendo le dovute garanzie quali l'accesso alle informazioni da parte dei nuovi soggetti ammessi al servizio di collocamento ed estendendo a loro la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12 della citata legge 68/1999.

Il secondo emendamento riveste una importante espressione di principio, dettata da indicazioni della stessa Unione Europea, di contrasto ad ogni forma di discriminazione sul lavoro e a favore di politiche attive di inclusione lavorativa. In tal senso, la presenza nell'Alta Commissione anche di un esperto di espressione *dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), operante presso il Dipartimento per Pari Opportunità, che ben sta operando in questi ambiti, costituisce un apporto significativo agli elevanti intenti della stessa Commissione, oltre che l'adozione di un principio di civiltà e rispetto dei diritti umani.*

Emendamento all'articolo 38, comma 1, lettera b, punto 1

1. Dopo il primo capoverso, dopo l'ultima frase *“dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.”* è aggiunto il seguente periodo. *“Il giudice, nell'individuazione del consulente tecnico dell'ufficio, valuta che la specializzazione sanitaria sia correlata al caso in trattazione e presta particolare attenzione alle eventuali incompatibilità nell'assegnazione dell'incarico.”*
2. La frase *“, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.”* è sostituita con la seguente *“, al pagamento delle relative prestazioni, entro 30 giorni.”*
3. L'ultimo periodo *“Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.”* è eliminato.

Motivazioni

Il primo emendamento proposto considera la particolare competenza peritale necessaria nella valutazione di stati di salute derivanti da patologie non sempre di ampia incidenza e comunque di pertinenza assai specialistica. Vengono spesso rilevate attività peritali su patologie specifiche, svolte da medici privi di qualsiasi specializzazione o esperienza professionale su casi da esaminare. Tale lacuna diverrebbe assai più determinante con l'introduzione dell'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo. Al tempo stesso, vengono sovente segnalate nomine di consulenti tecnici dipendenti delle ASL viniciose o consulenti, per altri procedimenti, dell'INPS. L'emendamento pertanto suggerisce alcuni correttivi al testo proposto.

Il secondo emendamento riduce i tempi massimi per il pagamento delle prestazioni in seguito alle sentenze in parola. Si considera infatti che l'ormai consolidata informatizzazione delle procedure di concessione e liquidazione delle prestazioni di più volte evidenziata dello stesso INPS.

Il terzo emendamento riafferma un principio giuridico consolidato nel nostro ordinamento, abrogando la frase che impedisce l'appellabilità delle sentenze di primo grado per i procedimenti in parola.

Emendamento all'articolo 38, comma 7

1. Il comma 7 è soppresso

Motivazioni

Il comma così espresso è causa di un eccessivo sbilanciamento nelle procedure sia in sede di accertamento tecnico preventivo che in fase di giudizio a favore di INPS, in particolare per la prevista deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile che consente una posizione di vantaggio per il perito di parte INPS, rispetto a quello della controparte. Se ne propone la soppressione.

11 luglio 2011